

— il termine «la zona nord» si riferisce alla zona della Repubblica di Cipro sulla quale il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.

Se il fatto di sospendere l'applicazione dell'acquis comunitario nella zona nord, invocando l'art. 1, n. 1, del Protocollo n. 10 all'Atto di adesione del 2003 che ha previsto l'entrata di Cipro nell'Unione europea, precluda a un giudice di uno Stato membro di riconoscere e di eseguire una sentenza, emanata da un giudice della Repubblica di Cipro avente sede nella zona controllata dal governo locale, riguardante un terreno ubicato nella zona nord, quando il riconoscimento e l'esecuzione in questione sono richiesti ai sensi del regolamento del Consiglio (CE) 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale <sup>(1)</sup> (il «regolamento n. 44/2001»), che rientra nell'acquis comunitario.

2) Se l'art. 35, n. 1, del regolamento n. 44/2001 autorizzi o vincoli un giudice di uno Stato membro a negare il riconoscimento e l'esecuzione di una sentenza emanata dai giudici di un altro Stato membro riguardante un terreno ubicato in una zona di quest'ultimo Stato membro sulla quale il governo di tale Stato non esercita un controllo effettivo. In particolare, se una siffatta decisione sia in contrasto con l'art. 22 del regolamento n. 44/2001.

3) Se a una sentenza di un giudice di uno Stato membro, avente sede in una zona di quello Stato sulla quale il governo locale non esercita un controllo effettivo, relativa a un terreno situato in una zona di detto Stato sulla quale il governo locale non esercita un controllo effettivo, possa essere negato riconoscimento o esecuzione ai sensi dell'art. 34, n. 1, del regolamento n. 44/2001, adducendo che da un punto di vista pratico alla sentenza non poteva essere data esecuzione nel territorio sul quale insiste il terreno, sebbene essa potesse avere efficacia esecutiva nella zona dello Stato membro soggetta al controllo del governo.

4) Qualora

— sia stata emessa una sentenza in contumacia nei confronti di un convenuto;

— il convenuto abbia impugnato dinanzi al giudice d'origine la sentenza in contumacia; ma

— la sua domanda non sia stata accolta, dopo un contraddittorio completo e equo, con la motivazione che il convenuto non aveva presentato una difesa prima facie ammissibile (necessaria ai sensi del diritto nazionale prima che la sentenza potesse essere annullata),

se il convenuto possa opporsi all'esecuzione dell'originaria sentenza in contumacia o della pronuncia relativa alla

domanda di annullamento ai sensi dell'art. 34, n. 2, del regolamento n. 44/2001, adducendo che la domanda giudiziale non gli è stata notificata o comunicata in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese prima dell'entrata in vigore dell'originaria sentenza in contumacia. Se rilevi il fatto che in sede di audizione ci si sia limitati ad esaminare i motivi che il convenuto opponeva alla domanda.

5) In applicazione del criterio previsto all'art. 34, n. 2, del regolamento n. 44/2001 in merito a se al convenuto «la domanda giudiziale od un atto equivalente [fosse] stato notificato o comunicato in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese» quali fattori siano rilevanti ai fini della valutazione. In particolare:

a) se, quando la notifica ha effettivamente portato all'attenzione del convenuto la domanda giudiziale, sia utile prendere in considerazione le azioni (o le omissioni) del convenuto o dei suoi avvocati successive alla notifica;

b) quale sia l'eventuale impatto di una determinata condotta del convenuto o delle difficoltà incontrate da quest'ultimo o dai suoi avvocati;

c) se incida il fatto che l'avvocato del convenuto avrebbe potuto costituirsi in giudizio prima che venisse emanata la sentenza in contumacia.

<sup>(1)</sup> GU L 12, pag. 1.

## Ricorso proposto il 13 settembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

(Causa C-423/07)

(2007/C 297/35)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

### Parti

*Ricorrente:* Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Kukovec, in qualità di agente e M. Canal Fontcuberta, avvocato)

*Convenuto:* Regno di Spagna

## Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo incluso fra i lavori oggetto della concessione nel bando di gara e nel capitolato d'oneri specifici per l'aggiudicazione di una concessione amministrativa per la costruzione, conservazione e la gestione dei raccordi dell'autostrada A-6 con Segovia e Ávila, nonché per la costruzione, conservazione e la gestione del tratto Villalba-Adanero dell'autostrada di cui trattasi, lavori aggiudicati successivamente, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in base agli artt. 3 e 11, nn. 3, 6, 7, 11 e 12 della direttiva 93/37/CEE <sup>(1)</sup>, nonché ai principi del Trattato CE, in particolare al principio di parità di trattamento e di non discriminazione;
- condannare Regno di Spagna alle spese.

## Motivi e principali argomenti

In forza del regio decreto 5 novembre 1999, n. 1724, il Ministero de Fomento (Ministero delle Infrastrutture) aggiudicava una concessione per la costruzione, conservazione e la gestione dei tratti di autostrade a pagamento: autostrada a pagamento A-6, raccordo con Segovia, e autostrada a pagamento A-6, raccordo con Ávila, nonché concessione per la conservazione e la gestione a partire dal 2018 dell'autostrada a pagamento A-6, nel tratto Villalba-Adanero. In occasione dell'aggiudicazione della concessione in parola si procedeva all'aggiudicazione di vari altri lavori che non erano stati oggetto di bando di gara, per un valore superiore al valore complessivo dei lavori oggetto di pubblicazione e che si trovavano parzialmente al di fuori della zona interessata dalla concessione.

Da un lato, la Commissione sostiene che il Regno di Spagna, avendo aggiudicato lavori senza previa pubblicità, ha violato l'art. 3 della direttiva 93/37, e di conseguenza i nn. 3, 6, 7, 11 e 12 dell'art. 11 della medesima direttiva. La Commissione osserva che tutti i lavori aggiudicati avrebbero dovuto essere oggetto di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, ai sensi di quanto disposto dalla direttiva 93/37.

Dall'altro, la Commissione considera che non vi era alcuna indicazione, né nel bando di gara, né nel capitolato d'oneri specifico pubblicati che consentisse agli offerenti di proporre lavori in tratti al di fuori dei raccordi dell'autostrada a pagamento A-6 con Ávila e Segovia come quelli aggiudicati successivamente. Alla luce di ciò, la Commissione reputa che le autorità spagnole hanno violato il principio di parità di trattamento avendo accettato una proposta che si discostava manifestamente dalle prescrizioni sostanziali fissate nel bando di gara e nel capitolato d'oneri pubblicati.

<sup>(1)</sup> Direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori (GU L 199, pag. 54).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England and Wales), Queen's Bench Division, Administrative Court, il 14 settembre 2007 — Mark Horvath/Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs**

(Causa C-428/07)

(2007/C 297/36)

Lingua processuale: l'inglese

## Giudice del rinvio

High Court of Justice (England and Wales), Queen's Bench Division, Administrative Court

## Parti

Ricorrente: Mark Horvath

Convenuto: Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs

## Questioni pregiudiziali

1) Laddove uno Stato membro abbia istituito un sistema di governo delegato, in base al quale alle autorità statali centrali è riservata la competenza ad agire sull'intero territorio dello Stato membro allo scopo di assicurare l'osservanza degli obblighi ad esso imposti dal diritto comunitario, e nel contesto del regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 <sup>(1)</sup> (il «regolamento del Consiglio»):

- a) Se uno Stato membro possa comprendere nei propri standard di buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'art. 5 e dell'allegato IV al regolamento del Consiglio n. 1782/2003 obblighi di manutenzione dei sentieri di uso pubblico visibili.